



# COMUNE DI CEFALÙ

## PROVINCIA DI PALERMO



P.L.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

~~ORIGINALE~~

COPIA

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 60 DEL 23-06-2014

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

**Oggetto: Divieto permanente di commercio su aree pubbliche, in forma fissa e itinerante**

L'anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di giugno

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n. 71 del 25.10.2012 che ha istituito il divieto di commercio su aree pubbliche, in forma fissa e itinerante in alcune strade del centro abitato, al fine di prevenire situazioni di degrado, con inconvenienti di natura igienico-sanitaria, e occasioni di intralcio alla circolazione veicolare, causate dall'esercizio irregolare del commercio ambulante;

Constatato che occorre estendere per tutto l'anno solare, il divieto di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in quanto esiste una situazione di alterazione del decoro urbano e di intralcio al transito veicolare a causa dell'esercizio del commercio ambulante in maniera irregolare con soste prolungate anche per intere giornate anche nella via Presidiana e in via Portera (ex via Del Faro);

Vista la L.R. n. 18 del 31.03.1995 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 28 del 22.12.1999;

### ORDINA

Il divieto permanente di commercio su aree pubbliche, in forma fissa e itinerante, per tutto l'anno solare, in Piazza Colombo, nel Lungomare G. Giardina, in via Cavour, in via Falcone Borsellino, in via Prestisimone, in via Pintorno, in via Vazzana, in via Roma, in via S. Pasquale, in via Candeloro, in tutto il Centro Storico, in via Presidiana, in via Portera (ex via Del Faro), in via Giudecca compreso il tratto sterrato di fronte il civico 1.

Il divieto assoluto di commercio ambulante in prossimità o in corrispondenza di tutte le aree di intersezione del Centro Abitato;.

In tutto il territorio comunale, laddove non sia espressamente vietato, il commercio in forma itinerante sia esercitato effettuando soste che abbiano durata non superiore ai novanta minuti ed in aree distanti almeno 400 m l'una dall'altra, secondo i dettami della L.R. n. 18/1995 e successive modifiche e integrazioni.

Dall'entrata in vigore della presente Ordinanza sono revocati tutti i precedenti provvedimenti in contrasto con le predette disposizioni.

Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento è applicata una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00.

È prevista altresì la sospensione dell'Autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Produttive in caso di recidive da parte del venditore ambulante, con applicazione della sanzione accessoria della confisca della merce.

L'ufficio Manutenzioni del Comune di Cefalù è incaricato della collocazione della segnaletica in conformità al superiore disposto.

Gli Operatori di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

Letto e sottoscritto a norma di legge.

 IL Sindaco  
ROSARIO LAPUNZINA  


**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorn

consecutivi dal al 24.07.2014

Li 23.06.14

IL SEGRETARIO  
SERGI MARIA ROSARIA